

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

Il Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1908-909, le variazioni derivanti dall'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di stabilire col regolamento le norme organiche per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1909 l'attuale personale addetto ai telefoni dello Stato farà passaggio nei ruoli delle tabelle A, B e C, annesse alla presente legge, nei limiti e con le norme stabilite dai successivi articoli, e dalla stessa data, salvo disposizioni in contrario contenute nella presente legge, cominceranno a decorrere i periodi di avanzamento.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1909 l'attuale personale addetto ai telefoni dello Stato farà passaggio nei ruoli delle tabelle A, B e C annesse alla presente legge, nei limiti e con le norme stabilite dai successivi articoli.

Agli effetti della anzianità di carriera il presente organico ha decorrenza dal 1° luglio 1907.

Cabrini, Casalini, Turati.

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Lo hanno ritirato.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

Il personale (escluso quello che deve prender posto nel quadro IV della tabella B, cui provvede il quinto comma del presente

articolo) già appartenente alle cessate Società, od assunto dal Governo per il servizio dei telefoni prima e dopo la legge 15 luglio 1907, n. 506, e fornito dei requisiti voluti dalla legge stessa, sarà assegnato dalla Commissione, di cui all'articolo 22, ai quadri delle tabelle A, B e C in corrispondenza alle funzioni esercitate. Ciascun componente prenderà posto nel quadro, al quale verrà assegnato dalla Commissione, allo stipendio eguale a quello attualmente percepito, salve le eccezioni di cui al presente ed ai successivi articoli.

Mancando l'uguaglianza di stipendio, gli impiegati, gli operai e gli agenti saranno collocati allo stipendio immediatamente inferiore del proprio quadro; ma, in tal caso, conserveranno la differenza come maggiore assegno *ad personam* ed abbrevieranno il tempo normale di permanenza al detto stipendio inferiore, in proporzione del rispettivo maggior assegno, che resterà assorbito dall'avanzamento.

Tuttavia, il personale da assegnarsi al quadro II della tabella B, provvisto di retribuzione compresa fra lire 1,200 e lire 1,500, sarà assunto in pianta a lire 1,500 e, per esso, il periodo di avanzamento decorrerà dalla data del decreto di assegnazione al quadro suddetto.

Coloro che sono forniti di stipendio inferiore al minimo del quadro, in cui devono prender posto, faranno anch'essi passaggio in ruolo, e saranno collocati allo stipendio minimo del quadro stesso; eccezione fatta per i componenti il personale che deve essere inquadrato nella tabella C, i quali, ove non siano forniti di stipendio o di retribuzione almeno uguale al minimo del quadro in cui dovrebbero essere collocati, verranno mantenuti fuori ruolo, salvo a far passaggio in pianta con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Inoltre, in eccezione a quanto sopra, per il personale addetto al servizio di commutazione e dattilografo, valgono le seguenti disposizioni:

a) coloro che provengono dalle cessate Società, e che furono assunti dallo Stato in base alla legge 15 luglio 1907, n. 506, e coloro che furono assunti dallo Stato a tutto il 30 giugno 1907, faranno passaggio col primo gennaio 1909 nel quadro IV della tabella B, allo stipendio immediatamente superiore a quello da essi attualmente percepito;

b) tutti coloro, del personale suddetto, che furono assunti dallo Stato dal primo